

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2969 del 13/06/2018
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI FIUME LAMONE PROC RAPP0967/17RN01 COMUNE DI FAENZA (RA), LOC. SARNA RICHIEDENTE CHIOZZINI VINCENZO USO IRRIGAZIONE AGRICOLA RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA CON CAMBIO DI INTESTAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3115 del 13/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

ACQUE DEMANIO IDRICO  
ACQUE SUPERFICIALI  
FIUME LAMONE  
PROC RAPPA0967/17RN01  
COMUNE DI FAENZA (RA), LOC. SARNA  
RICHIEDENTE CHIOZZINI VINCENZO  
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA  
RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA CON CAMBIO DI  
INTESTAZIONE

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso iriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

**PREMESSO che:**

- con determinazione regionale n. 16193 del 17/12/2008 è stata assentita alla ditta Azienda Agricola Marina di Sotto, la concessione n. RAPPA0967 per la derivazione di acque dal Fiume Lamone per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 28.000 mc/anno, in comune di Faenza loc. Sarna, in corrispondenza al foglio 190, mapp. 64, ad uso irrigazione agricola e, con scadenza al 31 dicembre 2015;

- la ditta Chiozzini Vincenzo ha presentato domanda di rinnovo della concessione in data 17/05/2017, protocollo Arpae n. PGRA/2017/6787 con diminuzione del prelievo a 20.160 mc/anno e ha richiesto di rettificare la precedente errata intestazione;
- che la domanda di rinnovo è stata presentata oltre i termini, per cui viene seguita la procedura come nuova domanda;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- la portata massima derivata è pari a 20,00 l/s;
- la quantità d'acqua superficiale richiesta per uso irrigazione agricola è pari a circa 20.160 mc/anno;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto, è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone:

- la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99;
- i canoni specifici sono individuati ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;
- i canoni a partire dall'anno 2017, trattandosi di una concessione ad uso irrigazione agricola, dovranno essere determinati in base a quanto previsto dalla DGR n. 1792/2016 o eventuali atti successivi;

PRESO ATTO della determinazione n. 534/2018 del Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui si rilascia il Nulla Osta Idraulico per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 163 del 14/06/2017 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2017/8373 del 19/06/2017 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica con le seguenti prescrizioni:

1. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
  2. Indicare ai richiedenti di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata;
- della nota assunta al protocollo Arpae col n. PGRA/2017/14903 in data 13/11/2017 con cui quali l'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po giudica la richiesta inoltrata ammissibile, con la prescrizione della installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate e del rispetto del Deflusso Minimo vitale previsto dal Piano di Gestione delle Acque vigente sul territorio;
  - della nota del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2017/8612 in data 22/06/2017 con la quale in suddetto Consorzio esprime parere favorevole e da cui si evince che il Consorzio non ha disponibilità di risorsa per tale utenza;

CONSIDERATO che in sede istruttoria si è verificato che l'Atto di concessione nr. 16193/2008 in rinnovo conteneva una imprecisione sulla intestazione della stessa (era stata erroneamente intestata all'azienda Agricola Marina di Sotto) e che la concessione deve essere correttamente intestata alla Ditta Chiozzini Vincenzo;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

TENUTO CONTO che ai fini della trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico, come da relazione istruttoria agli atti:

- **08000000000 06 ER – Fiume Lamone– Sezione chiusura: Monte di Faenza**  
**STATO chimico BUONO**  
**STATO ecologico SCARSO**

VALUTATO in specifico che:

- Il corpo idrico di interesse è in stress quantitativo.
- Si tratta di un rinnovo di prelievo già in essere che, quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;
- la valutazione di compatibilità da conto della necessità di applicazione del DMV pari a 0,31 mc/s nei mesi da maggio a settembre e di 0,46 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile come previsto dal Piano di Gestione;

ACCERTATA inoltre che per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola del prelievo essendo questo finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 04.70.00 per actinidia e kaki irrigato a goccia, con una richiesta di 20.160 mc annui, la quantità di risorsa richiesta è compatibile per la tipologia di utilizzo complessivo delle colture sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016.

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la e con le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e nel relativo disciplinare, la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

## **D E T E R M I N A**

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria alla ditta Chiozzini Vincenzo C.F. CHZVCN54R02D458K, dal Fiume Lamone, in località Sarna del comune di Faenza (RA), ad uso irrigazione agricola;
2. di rettificare la determinazione regionale n. 16193 del 17/12/2008 individuando come titolare della concessione la Ditta Chiozzini Vincenzo CHZVCN54R02D458K;
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 20,00 corrispondente per un volume complessivo annuo di circa mc 20.160 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2027 in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014;
5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione che sostituisce quello approvato con determinazione regionale n. 16193/2018;
6. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 534/2018, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione;
7. di fissare sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2018 in **€81,29**;

8. di dare atto che sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2018 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
9. di fissare l'importo di € 198,35 (€ 250,00 per la risorsa idrica cui vanno sottratti gli importi già versati di € 51,65) quale integrazione al deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
10. di dare atto che, in data 12/15/2017, sono state versate, all'atto della presentazione delle domande di rinnovo, le spese di istruttoria pari ad € 195,00;
11. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
12. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. di aver ricevuto dall'utente il disciplinare di concessione regolarmente firmato in data 07/06/2018;
15. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire alla SAC Ravenna il deposito cauzionale e il versamento delle annualità dei canoni dovuti;
16. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
17. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
18. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI

DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Savio per uso irrigazione agricola rilasciata alla ditta Chiozzini Vincenzo C.F. CHZVCN54R02D458K, Pratica n. RAPP0967/17RN01.

### ART. 1

#### DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione avviene, mediante opere mobili, poste sull'argine destro del fiume Lamone, costituite da:

- Motopompa rovatti abbinata a trattrice agricola con portata di l/s 20,00;
- tubo di mandata e di pescaggio, rispettivamente con diametro di mm 100 e 150;

Il prelievo è ubicato in località Sarna nel comune di Faenza, su terreno antistante al foglio n. 190 mapp. n. 64 avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32:X= 728.295; Y= 906.400.

La risorsa derivata sarà utilizzata per l'irrigazione, con impianto irriguo a goccia, di una superficie di Ha 4.70.00, coltivata a actinidia e kaki.

### ART. 2

#### MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s 20,00;
- volume annuo di prelievo massimo mc 20.160;

Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 **pari a 0,31 mc/s nei mesi da maggio a settembre e pari a 0,46 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile** sulla base di quanto previsto dal Piano di Gestione e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

### ART. 3

#### OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

**Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area**

**Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 534/2018;**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ titolari della concessione,
- ◆ numero della concessione,
- ◆ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

E' a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni della struttura gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico o dalla Autorità competente ai fini della sicurezza idraulica.

L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

La Struttura concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. La Struttura concedente non è responsabile per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura concedente, in accordo con l'Autorità idraulica competente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia urbanistica, di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dalla Struttura.

Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà, in accordo con l'Autorità idraulica competente, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con eventuali altri concessionari di terreni demaniali limitrofi, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

La Struttura concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Struttura concedente.

#### **ART. 4**

##### **STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI**

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, ai sensi della DGR 2254/2016, l'utente deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo venturimetro o altri da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare e di quelle contenute nella **DGR 2254/2016** relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

#### **ART. 5**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rinnovata fino al 31 dicembre 2027** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee

all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

## **ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## **ART. 7 RINNOVO**

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il **31/12/2027**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

## **ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**